



Comune di Carugo

Provincia di Como

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

N. 29 del 30/09/2020

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2020

L'anno **DUEMILAVENTI** il giorno **TRENTA** del mese di **SETTEMBRE** alle ore 19:30 ,
nella Sala Consigliare di Via Garibaldi, n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Samantha Leone** il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Bello.

Intervengono i Signori :

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENTI	ASSENTI
COLOMBO DANIELE	SINDACO	X	
POZZI LAURA	CONSIGLIERE	X	
LEONE SAMANTHA	CONSIGLIERE	X	
CESANA PAOLO	CONSIGLIERE	X	
LOMBARDO FAUSTO	CONSIGLIERE	X	
BOTTAN DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
BALLABIO ANTONELLA	CONSIGLIERE	X	
VIGANO' ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
AVELLIS LUCA	CONSIGLIERE	X	
MOLTENI PAOLO	CONSIGLIERE	X	
CAPPELLINI MARCO	CONSIGLIERE	X	
RUIU NICOLETTA	CONSIGLIERE	X	
REDAELLI MAURO	CONSIGLIERE		X

Totali	12	1
---------------	----	---

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento.

OGGETTO :

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è **abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in GU Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. Ordinario n. 45) ;

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nella IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTO l'art.1 comma 779 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 **e comunque non oltre il 30 settembre 2020.** Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTA La legge di conversione del dl rilancio 34/2020 che proroga il termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre (GU Serie Generale n.77 del 17/07/2020) ;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30/09/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) in vigore dal 1 gennaio 2020;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

TENUTO CONTO che la nuova disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote:

1. L'ALIQUOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è **pari allo 0,50 per cento e il comune**, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. L'ALIQUOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, **è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.**

3. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è **pari allo 0,10 per cento**. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è **pari allo 0,86 per cento** e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

Aliquota base	Aliquota massima	Aliquota minima	Tipo immobile
5 per mille	6 per mille	zero	Abitazione principale di lusso
1 per mille	1 per mille	zero	Fabbricati rurali strumentali
1 per mille	2,5 per mille	zero	"beni merce"
7,6 per mille	10,6 per mille	zero	Terreni agricoli
8,6 per mille	10,6 per mille	7,6 per mille (quota Stato)	Fabbricati gruppo "D"
8,6 per mille	10,6 per mille	zero	Altri fabbricati
8,6 per mille	10,6 per mille	zero	Aree fabbricabili

Udita la discussione di cui all'allegato audio;

VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto dott. Nicola Malvasi, pervenuto al protocollo dell'Ente in data 23/09/2020, n. 10023;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, gli allegati pareri favorevoli del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

Con voti n. 11 favorevoli, n. 1 contrario (Ruiu N.), n. 0 astenuti, resi nelle forme e nelle modalità di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa che qui vengono integralmente richiamate, le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2020:

TIPOLOGIA	ANNO 2020 <u>aliquota</u>
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e relative pertinenze	6 per mille
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1 per mille
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati ("beni merce")	2,5 per mille
FABBRICATI CLASSIFICATI IN CATEGORIA CATASTALE B/1	0,00 per mille
TERRENI AGRICOLI (esenti perché ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	esenti
AREE FABBRICABILI	10,6 per mille
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli); (riduzione base imponibile al 50%) occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.	10,6 per mille
Fabbricati iscritti nella categoria catastale "D"	10,6 per mille (di cui 7,6 per mille riservata allo Stato)
ALTRI IMMOBILI	10,6 per mille

3) di stabilire la detrazione d'imposta disciplinata dal comma 749 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019 n.160, nella misura fissa di Euro 200,00=

4) di pubblicare il presente atto deliberativo, unitamente al regolamento dell'imposta, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, considerato che il co. 3-bis, dell'art. 106 del dl 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto, prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 15-ter del dl 201/2011 per l'invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale. Più specificatamente, la norma dispone lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni. La stessa disposizione prevede, inoltre, lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell'efficacia.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione e con voti n. 11 favorevoli, n. 1 contrario (Ruiu N.), n. 0 astenuti, resi nelle forme e nelle modalità di legge, essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio
F.to Samantha Leone

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elena Bello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On Line del Comune dal giorno 07/10/2020 e ivi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. La discussione consiliare costituisce allegato in formato audio, ai sensi dell'art. 49 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e verrà pubblicata unitamente al presente verbale sul sito istituzionale.

Li, 07/10/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elena Bello

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

[X] è dichiarata immediatamente eseguibile dal 30/09/2020 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Si attesta che la presente deliberazione diverrà esecutiva il 17/10/2020 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li, 07/10/2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Bello

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Carugo.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Bello
